**ALLEGATO 3**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELLA CSEA**

**CIG** **B506EE566F**

**TRA**

La **CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI** (di seguito: "CSEA"), con sede in Roma, alla Piazza Augusto Imperatore 32- codice fiscale n. 80198650584, nella persona del ………………………………………………..

E

……………………………….. (di seguito: “Aggiudicatario”), con sede legale in …., …….. - Partita IVA n. ……………, rappresentata da ………………………………………, in qualità di ……………………………………, nato a …………………….., il ………………………….., domiciliato per la carica presso la sede societaria suddetta.

La CSEA e l’Aggiudicatario (di seguito: anche “le Parti”) convengono e stipulano quanto segue:

# Articolo 1

## Oggetto del servizio

1. Il presente contratto, che richiama e rinvia integralmente alla documentazione di gara, e, in particolare, al Capitolato Tecnico d’appalto, ha ad oggetto il nuovo Sistema di protocollazione e gestione documentale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nei limiti e per i casi previsti dalla normativa in essere, nonché come da dettaglio esplicitato nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

### **Articolo 2**

### *Importo del contratto*

1. Per i servizi in oggetto, eseguiti in maniera corretta e completa, verrà corrisposto l’importo complessivo di euro di euro XXXXXXXXXX (LETTERE), esclusa IVA, per la durata di **36 (trentasei) mesi**
2. Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a 0 (zero), trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
3. Il predetto corrispettivo, comprensivo di ogni attività prevista dal presente contratto, nel Capitolato Tecnico d’appalto, nonché nella documentazione di gara, comprensiva anche delle offerte, si riferisce all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
5. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, indagini, stime, ed è pertanto, invariabile indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l’Aggiudicatario medesimo.

### **Articolo 3**

### *Durata del contratto*

* 1. Il contratto avrà durata pari a **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla relativa sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente contratto, dalla legge o dal Codice civile. Il contratto si estinguerà alla scadenza senza nessun obbligo di preventiva comunicazione.
	2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata nella misura di **6 (sei)** **mesi** e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
	3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, altresì, nella misura di **6 (sei) mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023. L’importo stimato di tale opzione è compreso nel valore massimo stimato per l’appalto, pari ad € 500.000,00 al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del contratto.
	4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, così come previsto dall’art. 120, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
	5. L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Aggiudicatario non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

# Articolo 4

## Condizioni e modalità di espletamento del servizio

* 1. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle condizioni, alle modalità di svolgimento e ai termini indicati nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico d’appalto, nonché nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
	2. La CSEA verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 116 del Codice dei contratti pubblici, i servizi resi dall’Aggiudicatario in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
	3. La CSEA potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità dei servizi. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovute verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà della CSEA di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti. L’Aggiudicatario procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
	4. L’Aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori.
	5. L’Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CSEA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
	6. L’Aggiudicatario si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CSEA sullo svolgimento delle attività del presente contratto, offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CSEA in relazione alla complessità delle attività in questione.
	7. Ai fini del corretto svolgimento del presente contratto, l’Aggiudicatario si impegna, tra l’altro, a garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CSEA al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto.

# Articolo 5

## Personale

1. L’Aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti.
2. L’Aggiudicatario risponde dell’idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA e/o di altro soggetto dalla stessa indicato.

# Articolo 6

## Obblighi dell’Aggiudicatario e Responsabilità

1. L’Aggiudicatario si obbliga a realizzare i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte.
2. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CSEA.
3. L’Aggiudicatario deve inoltre assicurare la sostituzione del personale che non risultasse adeguato o rispondente alle esigenze della CSEA e ai requisiti richiesti. La sostituzione dei profili dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni e non comporterà alcun onere per la CSEA.
4. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente i dati anagrafici del personale impiegato.
5. L'Aggiudicatario risponderà dell'idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA medesima, provvedendo, su richiesta scritta di quest’ultima che potrà avvenire in qualsiasi momento, all'immediata sostituzione del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non adeguato allo scopo.
6. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità a qualunque titolo da parte dell’Aggiudicatario nei confronti della CSEA, derivante o comunque connessa all’attività relativa il servizio in oggetto, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice civile e non potrà eccedere un importo superiore al corrispettivo stabilito dal contratto.

**Articolo 7**

*Penali*

1. L’Aggiudicatario incorrerà nelle penali previste dal capitolo 8 del Capitolato Tecnico d’appalto in caso di ritardo nelle prestazioni dovute, imputabile all’Aggiudicatario medesimo.
2. Le eventuali penali, non applicabili nel caso in cui l’inadempimento del fornitore sia imputabile alla CSEA, saranno decurtate dagli importi oggetto di fatturazione e le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell’accertamento da parte di CSEA.
3. I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
4. L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della CSEA accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo netto complessivo del contratto aggiudicato, la CSEA potrà risolvere di diritto lo stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata.

# Articolo 8

## Modalità dei pagamenti

1. Il corrispettivo potrà essere erogato, secondo le modalità di seguito indicate. In particolare, le fatturazioni avranno luogo, con cadenza trimestrale, al positivo esito delle seguenti attività che il Responsabile del Progetto effettuerà in occasione di ciascun SAL:
* verifica che siano state effettuate le attività, previste o richieste e con la qualità necessaria;
* validazione da parte di CSEA dei deliverable ricevuti.
1. In caso di esito negativo delle suddette attività di verifica in sede di SAL, dagli importi oggetto di fatturazione saranno decurtate le eventuali penali come di seguito determinate. Si precisa che le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell’accertamento da parte di CSEA.
2. A seguito dell’approvazione del SAL da parte della CSEA, verificata la regolarità delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario sotto il profilo tecnico e funzionale, quest’ultimo provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite piattaforma SDI.
3. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva e della verifica antimafia, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa. La fattura sarà intestata a:

***Cassa per i servizi energetici e ambientali***

***Piazza Augusto Imperatore 32***

***00196 Roma***

***C.F. – 80198650584***

1. Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di **CIG B506EE566F** comunicato dalla CSEA, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
2. La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.
3. Si applica lo *split payment*. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è UFVE7Y.

# Articolo 9

*Riservatezza e Trattamento dei dati personali*

1. L’Aggiudicatario deve prevedere tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D. Lgs. n. 196/03 s.m.i. nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 per la tutela dei dati personali.
2. Nell’esecuzione del presente contratto, l’Aggiudicatario si configura quale Responsabile esterno al trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come da atto di nomina allegato, che dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione, unitamente al contratto medesimo.

# Articolo 10

## Cauzione definitiva

1. L’Aggiudicatario ha prestato garanzia per un importo di € …….. (……./..) mediante fideiussione ………. n. …. emessa da ………. , nel rispetto di quanto disposto dall’art. 117 del D. Lgs. 36/2023.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della CSEA.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CSEA. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la CSEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. La CSEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

# Articolo 11

## Divieto di cessione del contratto e subappalto

* 1. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere ad altri in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione ipso iure del rapporto ed il risarcimento dei danni.
	2. L’affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di cui al Capitolo 3 del Capitolato, rubricato “Funzioni ordinarie del sistema documentale e di protocollazione”.
	3. È vietato il subappalto delle prestazioni che l’impresa affidataria non abbia indicato in sede di offerta di voler subappaltare.

# Articolo 12

## Risoluzione del contratto

1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell’Aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la CSEA potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l’inadempimento non sia stato sanato, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà, in capo alla CSEA, di incamerare la garanzia definitiva, ove stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della CSEA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

1. In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456, nei seguenti casi:
2. accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; con specifico riferimento al servizio di conservazione documentale a norma, l’accertamento del venir meno dei requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla normativa vigente in materia;
3. mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
4. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, di cui all’articolo 7 del presente contratto, superi il 10% dell’importo netto complessivo del contratto; ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile;
5. nel caso di violazione di quanto disposto dal presente contratto agli articoli 6 (“Obblighi dell’Aggiudicatario e Responsabilità”), 11 (“Divieto di cessione del contratto e subappalto”), 14 (“Codice Etico, MOG, PTPC, Patto di integrità e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici)”, 17 (“Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”) e 18 (“Disposizioni antimafia”).
6. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale
7. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA all’Aggiudicatario, da effettuarsi con posta elettronica certificata.

# Articolo 13

## Recesso

1. La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all’Aggiudicatario tramite PEC.
2. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

# Articolo 14

## Codice etico, MOG, PTPCT, Patto di integrità e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

1. L’Aggiudicatario si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenute nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informaticiadottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in quanto applicabili.
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

# Articolo 15

## Foro competente

1. In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

# Articolo 16

## Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto e dagli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al Codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

# Articolo 17

*Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 18**

*Disposizioni Antimafia*

1. La CSEA, ai fini della formalizzazione del presente contratto con l’Aggiudicatario, chiederà il rilascio della informativa antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.

18.2 La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell’impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

**Articolo 19**

*Elezione di domicilio e comunicazioni*

19.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

* Cassa per i Servizi Energetici Ambientali – CSEA

Via Augusto Imperatore n.32 - 00186 Roma

Tel. 06 3210131

**PEC:** info@pec.csea.it

**RUP**: Avv. Alessandra Le Pera

e-mail: alessandra.lepera@csea.it

* (Aggiudicatario)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19.2 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

19.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

19.4 Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.

**Articolo 20**

*Spese contrattuali, Imposte e tasse*

20.1 Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.

Roma lì, ….

Per l’Aggiudicatario Per la CSEA

L’Aggiudicatario accetta espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 del presente contratto.

Per l’Aggiudicatario